



TRIBUNALE DI CUNEO
PROCURA DELLA REPUBBLICA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CUNEO
CAMERA PENALE DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA
UFFICIO LOCALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA CUNEO

**PROTOCOLLO D'INTESA PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE DI
PENE DETENTIVE BREVI**

Le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto, disciplinate dal Capo III della legge 24/11/81 n. 689, sono le seguenti:

- 1) la semilibertà sostitutiva (in caso di condanna a reclusione o arresto non superiore a 4 anni)
- 2) la detenzione domiciliare sostitutiva (in caso di condanna a reclusione o arresto non superiore a 4 anni)
- 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (in caso di condanna a reclusione o arresto non superiore a 3 anni)
- 4) la pena pecuniaria sostitutiva (in caso di condanna a reclusione o arresto non superiori a un anno)

Il giudice della cognizione deve valutare se vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, che contribuiscano in maniera adeguata alla rieducazione del condannato e che assicurino la prevenzione del pericolo che egli commetta nuovi reati.

A tali fini è necessario che il giudice posseda informazioni ulteriori, con il conseguente coinvolgimento dell'UEPE. Anche la difesa del condannato che miri alla sostituzione della pena detentiva deve fornire al giudice tutti gli elementi conoscitivi funzionali allo scopo.

E' pertanto utile definire i principali adempimenti di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle varie fasi processuali.

1. PRIMA DEL DISPOSITIVO

1.a) In caso di richiesta di applicazione pena l'accordo deve comprendere anche la sua sostituzione (art. 444 comma 1 cpp). Sarà pertanto necessario che le parti producano la documentazione utile alla valutazione della richiesta.

Esemplificativamente: la documentazione (che sarà inviata anche in via telematica alla cancelleria del giudice competente) potrà riguardare:

- l'ente presso il quale svolgere il lavoro di p.u., con relativa dichiarazione di disponibilità, programma di lavoro ed orari, mansioni richieste (precisando che l'Ente deve essere sempre convenzionato con un Tribunale);
- documenti inerenti al reddito e al patrimonio dell'imputato e dei componenti del nucleo familiare, affinché il giudice possa commisurare il valore della pena pecuniaria sostitutiva ed eventualmente disporre la rateizzazione (es. ISEE, contratto di lavoro, disoccupazione, buste paga, mutui);
- iscrizioni a corsi di studio/formazione;
- documenti e certificati attestanti malattie, fragilità, dipendenze, programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità;
- certificazioni attinenti a disturbi o percorsi di cura;
- documentazione relativa all'abitazione (contratto di locazione, disponibilità delle persone conviventi o struttura di accoglienza/comunità).

L'interessato dovrà:

- in caso di richiesta di pena sostitutiva pecuniaria, depositare una autocertificazione sulla sua situazione reddituale e patrimoniale, nonché sull'assenza di condizioni ostative;
- in caso di richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva, indicare eventuali esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, studio o altre esigenze personali, nonché gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tali scopi;
- in caso di richiesta di semilibertà sostitutiva, indicare le attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili per il reinserimento sociale e la rieducazione;
- in caso di richiesta di lavori di pubblica utilità, indicare l'Ente convenzionato e produrre la relativa disponibilità.

1.b) in tutti gli altri casi (diversi dal patteggiamento) il difensore potrà anticipare la richiesta di pena sostitutiva, nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, nelle conclusioni ovvero all'atto della richiesta di rito abbreviato, e produrre già prima del dispositivo tutta la documentazione che ritiene utile al supporto del giudice.

Il difensore è invitato a indicare i riferimenti mail e telefono suoi e della parte per facilitare i contatti con l'UEPE, la cui PEC di riferimento è: **prot.uepe.cuneo@giustizacert.it**

2. DISPOSITIVO

2.a) in caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata (nelle conclusioni o all'atto della richiesta di rito abbreviato) e in presenza di tutta la documentazione necessaria il giudice (ad eccezione del caso di semilibertà sostitutiva, per cui il programma predisposto dall'UEPE deve ritenersi necessario) decide immediatamente. In particolare:

- in caso di pena pecuniaria sostitutiva, se ritiene di avere elementi per poter determinare il valore giornaliero e l'eventuale rateizzazione;
- in caso di lavoro di pubblica utilità, se c'è **il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale**, la dichiarazione di disponibilità dell'Ente (e la sua convenzione con un Tribunale) e un programma orario che ritiene approvabile;
- in caso di detenzione domiciliare, se c'è **il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale**, se ritiene la documentazione prodotta sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, nonché gli orari nei limiti previsti dalla legge e le altre condizioni di fatto da specificare (la disponibilità di idoneo domicilio può essere ritenuta sulla base della documentazione che viene normalmente considerata sufficiente per applicare gli arresti domiciliari; laddove sia necessario un accertamento specifico, lo si richiederà all'UEPE che risponderà entro 15 giorni, ovvero alle forze dell'ordine);
- in caso di semilibertà, se c'è **il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale**, sarà in ogni caso necessario chiedere all'UEPE il programma di trattamento e pertanto l'udienza dovrà essere rinviata ai sensi dell'art. 545bis comma 1 cpp (solo in questo caso il programma di trattamento dell'UEPE è ritenuto indispensabile).

2.b) il giudice, nei casi diversi dal patteggiamento, potrà disporre (qualora non possenga già gli elementi necessari per la decisione) un rinvio per acquisire ulteriori elementi. Ciò non dovrà comportare necessariamente il coinvolgimento dell'UEPE, potendo essere ritenute sufficienti (purché non si tratti di semilibertà) alcune produzioni da parte della difesa dell'interessato o l'acquisizione di altre informazioni.

In entrambi i casi il giudice potrà richiedere il programma di trattamento all'UEPE, qualora lo ritenga necessario in considerazione del tipo di reato e della situazione soggettiva della persona (es. precedenti specifici, reati che destano particolare allarme sociale, situazione di dipendenza o malattia mentale).

3. DOPO IL DISPOSITIVO

Il giudice, **quando non è possibile decidere immediatamente, sentite le parti e acquisito il consenso dell'imputato (per LPU, semilibertà e detenzione domiciliare) applica la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni.**

E' onere del difensore, di fiducia o d'ufficio, munirsi tempestivamente di procura speciale per la richiesta e **per esprimere il consenso per le pene sostitutive dei LPU, della semilibertà e della detenzione domiciliare.**

In questa sede l'imputato dovrebbe già indicare i suoi recapiti, il domicilio ove potrebbe scontare la detenzione domiciliare, la disponibilità oraria in caso di lavori di p.u.

4. RINVIO PER LA DECISIONE

4.a) quando il giudice non è nelle condizioni di decidere immediatamente, ai fini della scelta e della definizione della pena sostitutiva, sospende il processo e fissa nuova udienza ex art. 545*bis* cpp per consentire la produzione di documenti o per acquisire tutte le informazioni strettamente necessarie dalle FF.OO. e/o dalla GdF, la documentazione indicata nell'art. 545*bis* comma 2 cpp e il programma di trattamento dell'UEPE (programma indispensabile per la semilibertà e che può essere opportuno per la detenzione domiciliare e i LPU quando il giudice valuti di doverlo richiedere in considerazione del tipo di reato e della situazione soggettiva della persona - es. precedenti specifici, reati che destano particolare allarme sociale, situazione di dipendenza o malattia mentale). Inoltre, acquisisce, di regola tramite l'UEPE e/o difensore, le certificazioni attestanti le condizioni di salute fisica o psichica, l'eventuale dipendenza da sostanze stupefacenti o alcool o disturbo ludopatico, e il programma in corso o al quale il condannato intenda sottoporsi ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive rilevanti (esemplificativamente, la paternità/maternità o la necessità di prestare assistenza a persone disabili).

4.b) in tutti i casi, l'UEPE dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario e quando il giudice valuti di doverlo richiedere in considerazione del tipo di reato e/o della situazione soggettiva della persona (es. precedenti specifici, reati che destano particolare allarme sociale, situazione di dipendenza o malattia mentale), per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di:

- acquisire informazioni sull'imputato indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;
- acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, eventualmente, anche della detenzione domiciliare o LPU.

Non rientra tra le competenze dell'UEPE, ma è rimessa alla discrezionalità del giudice, la valutazione della sussistenza di condizioni ostative o optare per una particolare pena sostitutiva (art. 58 legge 689/81, modificato dall'art. 71 comma 1, lett. f) D.Lgs. 150/22). Il giudice indicherà all'UEPE la pena sostitutiva che intende applicare.

4.c) nel caso di processo a carico di più imputati, il giudice dovrà disporre lo stralcio di ciascuna delle posizioni per le quali è stata richiesta la pena sostitutiva.

In tale caso, la Cancelleria effettuerà lo stralcio, inserirà copia conforme del dispositivo in ogni fascicolo e procederà a dare un nuovo numero di RG Tribunale al fascicolo/i stralciato/i.

4.d) ove sia necessario coinvolgere l'UEPE o le FF.OO., la Cancelleria provvederà ad inviare le richieste di pena sostitutiva e tutta la documentazione utile all'UEPE e/o alle FF.OO. competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la tipologia di richiesta. In particolare, sarà cura della Cancelleria indicare:

- le generalità complete dell'imputato e il domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono/indirizzo di posta elettronica se disponibili);
- il difensore nominato e i recapiti di studio;
- il capo d'imputazione;
- l'eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo;
- il certificato del casellario giudiziale;
- le generalità e i recapiti delle pp.oo.;
- la documentazione acquisita;
- la data di rinvio dell'udienza per la decisione ex art. 545bis cpp.

4.e) L'UEPE, ricevuta la richiesta da parte della Cancelleria:

- aprirà il relativo fascicolo acquisendo la documentazione trasmessa dalla Cancelleria;
- acquisirà dall'ASL e/o dal CSM le informazioni e i progetti richiesti dal giudice in modo da tenerne conto nel programma proposto;
- redigerà il programma di trattamento richiesto per la detenzione domiciliare, per la semilibertà ed eventualmente per gli LPU;
- restituirà le informazioni o la relazione al giudice procedente e all'avvocato per eventuale integrazione con memoria ex art. 545bis comma 2 cpp;

5. SENTENZA

Il giudice, previo stralcio, procederà a depositare nei termini la motivazione della/e sentenza/e per la/e quale/i non vi è stato rinvio in attesa del programma dell'UEPE o altri accertamenti.

La motivazione della sentenza/e per la quale/i vi è stato rinvio in attesa del programma dell'UEPE o di altri accertamenti, verrà depositata successivamente nel rispetto dei termini decorrenti dalla lettura del secondo dispositivo.

In caso di applicazione dei LPU la cancelleria del giudice dovrà trasmettere la sentenza (o il decreto penale) irrevocabile per estratto all'ufficio di P.S. o al Comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente per la consegna della copia all'interessato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'UEPE, nonché all'UEPE (art. 63 legge 689/81); i suddetti organi saranno incaricati di verificare l'effettivo svolgimento del LPU. L'UEPE riferirà periodicamente al giudice in merito alla condotta del condannato e al percorso di reinserimento sociale.

Inoltre, nella sentenza il giudice indicherà nell'intestazione il relativo numero RG Tribunale e avrà cura altresì di riportare, apponendo la dicitura preliminare "*posizione per la quale si è proceduto*

separatamente a seguito di stralcio disposto successivamente alla lettura del dispositivo”, anche i nomi, le imputazioni e la parte del primo dispositivo relativi alla o alle posizioni stralciate.

In relazione alla detenzione domiciliare sostitutiva e/o alla semilibertà sostitutiva l'UEPE e le FF.OO. riceveranno la sentenza irrevocabile nel momento dell'esecuzione (a cura dell'ufficio del magistrato di sorveglianza).

L'eventuale impugnazione sarà comunicata all'UEPE solo nel caso in cui abbia predisposto il programma o sia stato comunque interpellato.

L'UEPE si occuperà dei controlli e della verifica dell'andamento della pena sostitutiva dei LPU, mentre le FF.OO. avranno compiti specifici di verifica del rispetto di altre prescrizioni (tra queste in particolare il rispetto del limite territoriale imposto).

Il presente protocollo sarà operativo a far data dal 15/7/24.

Cuneo, 9/7/24

Il Presidente del Tribunale
dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo

Il Procuratore della Repubblica
dott. Onelio Dodero

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo
avv. Alessandro Ferrero

Il Presidente della Sezione di Cuneo della Camera Penale del Piemonte e Valle d'Aosta
avv. Dora Bissoni

Per il Direttore dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna
dott.ssa Maria Carla Ramello